

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 03-09-2020**

Pubblicata il 03/09/2020

### **ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE CALASCIO-ROCCA CALASCIO NEI FINE SETTIMANA (SABATO E DOMENICA) DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE (2020) DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00.**

L'anno duemilaventi addì tre del mese di settembre,

il SINDACO MARINACCI LUDOVICO

CONSIDERATO che nei fine settimana sia nel mese di settembre che di ottobre si verifica un considerevole afflusso di visitatori e turisti, ed un conseguente aumento del traffico veicolare;

**RAVVISATA** la necessità di regolare il transito nella strada comunale di collegamento dal paese di Calascio al borgo medievale di Rocca Calascio;

**VISTA** la relazione tecnica relativa alla strada Calascio - Rocca Calascio a firma del Responsabile dell'Area Tecnica acquisita al protocollo dell'Ente in data 23 agosto 2013 con nota prot. 1340;

**VISTA** la relazione relativa alla viabilità per Rocca Calascio a firma del Responsabile dell'Area di Vigilanza acquisita al protocollo dell'Ente in data 23 agosto 2013 con nota prot. 1345;

**TENUTO CONTO** che la carreggiata di suddetta strada è costituita da una sola corsia per senso di marcia e che non vi sono aree adibite a parcheggio;

**RITENUTO** di dover adottare, per il pubblico interesse, un provvedimento temporaneo di divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per i velocipedi, per evitare situazioni di disordine ed intralcio alla circolazione e per garantire migliori condizioni di visitabilità del borgo di Rocca Calascio, allo scopo di eliminare situazioni di pericolo e minaccia alla pubblica incolumità;

**RITENUTO** di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, Legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente procedimento è destinato;

**Visto** il D. Lgs. N. 267/2000;

**Vista** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. N. 285/92 (Codice della Strada);

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C. d. S. – DPR 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

### **ORDINA**

**Il divieto di transito sulla strada comunale di collegamento Calascio – Rocca Calascio, nei fine settimana (sabato e domenica) dei mesi SETTEMBRE e OTTOBRE (2020) dalle ORE 09:00 alle ORE 19:00**, a tutti i veicoli, fatta eccezione per i velocipedi, e di sopperire al libero transito con un servizio di bus navetta.

Restano esclusi dai divieti disposti dalla presente ordinanza i veicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Municipale e Polizia Provinciale, della Protezione Civile, il personale della Cooperativa di Comunità Calascio, i mezzi autorizzati dal Comune di Calascio, nonché le

autoambulanze ed i mezzi di soccorso pubblico;

Restano inoltre esclusi i residenti ed i domiciliati in località Rocca Calascio ed i mezzi agricoli diretti alle località del Tagno, le Vicenne, Madonna di Valle Vaccaro, raggiungibili dall'intersezione con la via interpodereale Calascio - Santo Stefano di Sessanio;

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00 - ai sensi dell'art.6 e art. 7, del d. lgs. 30/04/1992, n. 285 e s. m. e i., fatte salve eventuali violazioni di carattere penale.

## **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza alla Prefettura di L'Aquila, all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando Stazione Carabinieri di Calascio, al Servizio di Polizia Municipale e al Servizio Tecnico per l'apposizione di apposita segnaletica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica agli interessati. E' altresì esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

F.to IL SINDACO  
MARINACCI LUDOVICO

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020 al 18/09/2020


Lì 03/09/2020

F.to IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
Carinci Ilenia

**Allegati**

**Nome**

**Dimensione**

 ord sind 4-2020.pdf 131.01 KB

